

Sentenza n. 201/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

Giovanni NATALI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **38134** del registro di segreteria nei confronti di **FUSIELLO Sabino** (cod. fisc. FSLSBN71M16A285O), dirigente del Servizio Finanziario e Patrimonio dell'Amministrazione provinciale Barletta Andria Trani e in qualità di presentatore del conto del consegnatario delle azioni dell'ente con riferimento alla gestione 2021.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2026 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stefania Balena che si riporta alle rassegnate conclusioni scritte e il dott. Sabino Fusiello che conferma quanto illustrato nella memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza. Nessuno presente per l'Amministrazione provinciale BAT.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 106/2026, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 18936 afferente alla gestione "del conto del consegnatario di azioni - Annualità 2021" dell'Amministrazione provinciale Barletta Andria Trani (BAT) formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per l'inammissibilità del conto in oggetto per carenza di legittimazione dell'agente contabile reddente e, in via subordinata, per la declaratoria di irregolarità del conto *de quo*, con conseguente ordine di ricompilazione dello stesso.

2.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: *(i)* il conto giudiziale all'esame attiene alla gestione 2021 dei titoli azionari dell'Amministrazione provinciale BAT; *(ii)* il conto giudiziale che ne occupa è stato presentato dal dott. Fusiello (agente contabile) che, tuttavia, non risulta destinatario di una formale investitura per la gestione *de qua*; *(iii)* dalla documentazione depositata nel corso dell'istruttoria attinente *alla "…nomina a responsabile del settore economico finanziario e del patrimonio…"* non risulta *"…una formale investitura della gestione de qua…"*, con specifico riferimento alla funzione di agente contabile consegnatario della Società STP Spa; *(iv)* dal sito istituzionale dell'Ente si è riscontrato che per il periodo di riferimento la funzione di Presidente dell'Amministrazione era stata svolta dal dall'avv. Bernando Lodispoto; *(v)* la giurisprudenza contabile ha affermato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni è da individuarsi nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non essendo all'uopo adeguata la mera disponibilità materiale; *(vi)* con riferimento agli enti locali - specificamente per il Comune - *"…in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella*

sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016…" secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (in tal senso, Sez. giur. Trentino-Alto Adige, Bolzano sent. n. 150/2024, Sez. giur. Toscana, sent. n. 349/2023 e Sez. giur. Veneto, sent. n. 99/2019).

2.1- Il Magistrato istruttore rappresentava, altresì, che, nel caso di specie, al dott. Fusiello, non risultano essere stati *"…espressamente conferiti mediante formale investitura* (…) *i poteri propri dell'agente contabile in particolar modo se afferenti al consegnatario di azioni…"*, rivelandosi del tutto insufficiente, a tali fini, l'attribuzione della funzione dirigenziale, come si evince dai decreti presidenziali incartati al fascicolo processuale.

Con riferimento, invece, ai profili sostanziali, la relazione del Magistrato istruttore evidenziava un *"…disallineamento tra il valore nominale delle partecipazioni riportato nel conto giudiziale e quello indicato nello stralcio dello stato patrimoniale trasmesso dall'Ente, dal quale risulta che le immobilizzazioni finanziarie attive ammontano a € 729.322,19…"*.

2.2- Sulla scorta delle suesposte dirimenti considerazioni, il Magistrato istruttore proponeva il deferimento al Collegio chiedendo una pronuncia d'inammissibilità del conto in oggetto per carenza di legittimazione dell'agente contabile reddente e, in via subordinata, la declaratoria di irregolarità del conto *de quo*, con conseguente ordine di ricompilazione dello stesso.

3.- In data 4 giugno 2026, sono state depositate le memorie del dott. Fusiello, quale *ut supra* identificato, con cui ha ribadito: *(i)* la sua legittimazione a

presentare il conto *de quo*, in qualità di agente contabile consegnatario del titolo azionario della società STP Spa nel corso del 2021 stante quanto disposto con i decreti presidenziali già depositati agli atti del giudizio; *(ii)* la corretta contabilizzazione delle azioni nell'ambito del conto giudiziale con iscrizione del valore nominale delle azioni quantificato a inizio esercizio, pari ad € 561.908,48.

4.- In data 22 maggio 2026, sono pervenute le conclusioni del Procuratore regionale, rese ai sensi dell'art. 148 c.g.c., con cui si è chiesta una pronuncia d'inammissibilità del conto in oggetto per carenza di legittimazione dell'agente contabile redigente e, in via subordinata l'irregolarità del conto n. 18936 afferente alla gestione 2021 "del conto del consegnatario di azioni" che qui ne occupa, in piena adesione alle motivazioni di cui alla relazione n. 106/2026 del Magistrato istruttore e confermate nel corso dell'odierna udienza di discussione.

5.- Ritiene il Collegio di dichiarare l'improcedibilità del conto all'esame, non avendo motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella soggetta materia (quale esaustivamente richiamata nella suindicata relazione del Magistrato istruttore e riferita al precedente punto 2) in quanto pienamente condivisibile, sicché, ai fini della motivazione, ci si può limitare a richiamare tali precedenti, come previsto dall'art. 17, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice di Giustizia Contabile.

6.- Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **38134** del registro di Segreteria, dichiara l'improcedibilità del conto del consegnatario di azioni dell'Amministrazione provinciale Barletta Andria Trani, esercizio finanziario 2021, per carenza di legittimazione del dott. Sabino Fusiello, agente contabile reddente.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

L'Estensore Il Presidente

(Rossana De Corato) (Antonio D'Amato)

Depositata in Segreteria in data 22 settembre 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)